

**REGOLAMENTO (CE) N. 2519/97 DELLA COMMISSIONE**

del 16 dicembre 1997

**che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando che, alla luce dell'esperienza, sembra opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(3)</sup>; che a fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di detto regolamento;

considerando che appare opportuno riaffermare l'importanza dell'uguaglianza dell'accesso da parte degli operatori economici alle operazioni di fornitura; che la procedura di gara assicura le stesse garanzie in materia rispetto a una procedura di aggiudicazione;

considerando che occorre inserire la mobilitazione di prodotti al di fuori della Comunità in un quadro regolamentare; che visto tale inserimento è opportuno indicare che, tenuto conto degli obblighi specifici, anche derogatori alle prassi commerciali abituali, non viene fatto riferimento in generale agli Incoterms;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di affidare l'acquisto dei prodotti da fornire, sia sul mercato comunitario che fuori della Comunità, a organismi internazionali e non governativi beneficiari essi stessi degli aiuti;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di incaricare un'impresa o un organismo di eseguire totalmente o in parte le azioni di aiuto alimentare;

considerando che occorre prevedere la possibilità di ricorrere alla trattativa privata in particolari circostanze giustificate;

considerando che occorre prevedere la fornitura di prodotti reso destino via terra in considerazione dei nuovi

paesi beneficiari dell'aiuto alimentare, in particolare i paesi del Caucaso e dell'Asia centrale;

considerando che per alcuni organismi beneficiari dell'aiuto alimentare può essere opportuna la fornitura franco fabbrica o franco vettore;

considerando che occorre rendere le procedure di mobilitazione il più possibile agili e flessibili in funzione delle diverse condizioni cui è assoggettato l'aiuto alimentare comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della sicurezza e dell'aiuto alimentare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**CAPO I****Disposizioni generali***Articolo 1*

1. Qualora, in vista dell'esecuzione di un'azione comunitaria nell'ambito delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 1292/96, si decida di procedere ad una mobilitazione di prodotti, si applicano le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica per forniture da effettuare:

- o franco fabbrica o franco vettore,
- o reso porto d'imbarco,
- o reso porto di sbarco,
- o reso destino.

3. Qualora gli acquisti vengano effettuati negli stessi paesi beneficiari, la Commissione può adottare disposizioni particolari stabilite nel bando di gara di cui all'articolo 6, per tener conto degli usi dei paesi e dei loro operatori.

*Articolo 2*

1. La partecipazione alle gare previste nel quadro del presente regolamento è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche, in prosieguo denominate «imprese»,

— della Comunità, ai sensi dell'articolo 58 del trattato;

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.